



Delibera n. **135/2015** del Senato Accademico del **14/07/2015**

pag. 1/5

OGGETTO: Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL) di Roma per il restauro, la conservazione e la digitalizzazione dei documenti

N. o.d.g.: 03/04 Rep. n. 135/2015 Prot. n. 22557 UOR: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Vilberto STOCCHI | X | | | |
| Martino ABBRACCIAMENTO | | | | X |
| Anna GUERRA | X | | | |
| Francesco Santino LOBRIGLIO | X | | | |
| Orazio CANTONI | | | | X |
| Riccardo CUPPINI | X | | | |
| Ilario FAVARETTO | X | | | |
| Graziella MAZZOLI | X | | | |
| Nicola PANICHI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|--------------------------|---|---|---|----|
| Paolo PASCUCCI | X | | | |
| Piero TOFFANO | X | | | |
| Flavio VETRANO | X | | | |
| Enrico MORONI | X | | | |
| Roberta BOCCONCELLI | | | | X |
| Lucia Anna Maria POTENZA | X | | | |
| Salvatore RITROVATO | X | | | |
| Carmela NICOLETTI | | | | X |
| Vincenzo POMPILO | X | | | |

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

PREMESSO che l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo offre un corso di laurea magistrale a ciclo unico abilitante in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02);

PREMESSO che l'Università ha come scopo, tra gli altri il potenziamento della ricerca scientifica applicata alle problematiche della conservazione, del restauro e della manutenzione dei beni culturali, la promozione della didattica nell'ambito delle attività previste come stage nel restauro delle opere e dei manufatti propri dei percorsi di studi attivi nel Corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;

PREMESSO che l'Università persegue la promozione degli studi di carattere storico-artistico nell'ambito delle istituzionali attività accademiche nonché lo sviluppo della ricerca scientifica nelle discipline della conservazione e del restauro;

VISTA la richiesta di stipula della Prof.ssa Laura Baratin, pervenuta al Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF), di una convenzione quadro di collaborazione e consulenza tra l'Università - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL) per il restauro, la conservazione e la digitalizzazione dei documenti;

CONSIDERATO che la partecipazione a queste attività rappresenta un'importante occasione di formazione teorico-pratica per gli allievi delle scuole per restauratori di beni culturali;



Delibera n. **135/2015** del Senato Accademico del **14/07/2015**

pag. 2/5

CONSIDERATO che con la suddetta collaborazione sarà possibile avviare iniziative di tirocini formativi per gli studenti delle due Scuole, eventualmente correlate alla concessione di borse di studio;

CONSIDERATO che la presente convenzione ha una validità di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti;

VISTA la Disposizione del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBef) n. 82/2015 del 19 maggio 2015 di approvazione della proposta di convenzione quadro tra l'Università - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL);

SENTITO il Direttore Generale;

delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione quadro tra l'Università - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL) nel testo qui di seguito riportato:

“CONVENZIONE QUADRO TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI DELL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO E L'ISTITUTO CENTRALE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (nel seguito UNIVERSITA') - C.F. 82002850418 e P. IVA 00448830414, con sede legale in Via Saffi 2, 61029 Urbino (PU), rappresentato dal Rettore, Prof. Vilberto Stocchi, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. __ del __/__/____

E

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (nel seguito ICRCPAL), Ente di diritto pubblico con sede a Roma in via Milano, 76 (C.F. 10192401 007) nella persona del suo Direttore Dr.ssa Maria Cristina Misiti

PREMESSO CHE:

l'UNIVERSITÀ:

- offre un corso di laurea magistrale a ciclo unico abilitante in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) ;
- ha come scopo, tra gli altri, il potenziamento della ricerca scientifica applicata alle problematiche della conservazione, del restauro e della manutenzione dei beni culturali, la promozione della didattica nell'ambito delle attività previste come stage nel restauro delle opere e dei manufatti propri dei percorsi di studi attivati nel Corso di Laurea quinquennale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;
- persegue la promozione degli studi di carattere storico-artistico nell'ambito delle istituzionali attività accademiche nonché lo sviluppo della ricerca scientifica nelle discipline della conservazione e del restauro;

l'ICRCPAL:

- è un ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere,



Delibera n. **135/2015** del Senato Accademico del **14/07/2015**

pag. 3/5

trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese proseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati con altre strutture di conservazione ed enti di ricerca;

- ha come compito istituzionale di svolgere indagini e ricerche sui materiali che costituiscono i beni archivistici e librari;
- ha come obiettivo strategico la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei beni archivistici e librari, anche attraverso progetti condotti in collaborazione con le principali istituzioni nazionali ed internazionali che operano in quest'ambito;
- è un interlocutore pubblico qualificato nell'ambito dello studio e della conservazione del patrimonio archivistico e librario, provvisto di dotazioni di personale ed attrezzature tali da garantire una consulenza efficace ed efficiente;
- dispone di laboratori scientifici attrezzati e personale tecnico che si occupa di restauro e conservazione preventiva, diagnostica applicata al biodeterioramento e di studi e ricerche sui più moderni metodi di disinfezione e disinfestazione del patrimonio culturale;
- comprende, fra le proprie attività di ricerca, lo studio degli ambienti conservativi per mezzo di protocolli innovativi che permettono di individuare con efficacia problematiche complesse;
- ha istituito una Scuola di Alta Formazione e Studio, con corsi a carattere teorico e applicativo in conservazione e restauro di beni culturali per il percorso formativo professionalizzante relativo al materiale librario e archivistico, ai manufatti cartacei e pergamenei, al materiale fotografico, cinematografico e digitale. Ogni corso è a ciclo unico per una durata di cinque anni, articolato in crediti formativi corrispondenti ai crediti dell'ordinamento universitario.
- si ritiene che in alcun modo nessuno fra gli Enti che collaborano insieme, tramite la Convenzione, a seconda delle problematiche, possa interferire sulle dinamiche proprie delle specifiche attività di ciascuna parte informandosi sulle scelte o i progetti in atto, né criticandone l'operato. In questa maniera, ciascun Ente agisce nel rispetto del ruolo e delle competenze dei partners, salvaguardando la propria necessaria autonomia decisionale e di operato. La progettualità di attività comuni dovrà essere condivisa, di volta in volta ed è necessario verificare che sussistano possibili condizioni alla realizzazione. In un secondo momento sarà imprescindibile l'approvazione ufficiale tramite documenti scritti prima di qualsiasi decisione in merito.

LE PARTI CONVERGONO SU QUANTO SEGUE:

- L'UNIVERSITA' e l'ICRCPAL stipulano un accordo di collaborazione e consulenza per quanto riguarda il restauro, la conservazione e la digitalizzazione dei documenti. La partecipazione a queste attività rappresenta un'importante occasione di formazione teorico-pratica per gli allievi delle Scuole per restauratori di beni culturali. L'UNIVERSITA' e l'ICRCPAL intendono collaborare congiuntamente in specifici progetti di ricerca e di collaborazione riguardanti:
 - attività di collaborazione tecnico-scientifica;
 - attività di restauro e di indagini diagnostiche sullo stato di conservazione dei beni librari e archivistici;
 - iniziative di tirocini formativi per gli studenti delle due Scuole, eventualmente correlate alla concessione di borse di studio.

I termini della Convenzione sono delineati dai seguenti articoli:

ART. 1

La collaborazione tra l'UNIVERSITA' e l'ICRCPAL si concretizza in singoli progetti, individuando volta per volta i temi di ricerca e le attività congiunte su cui focalizzare l'impegno di ambo le parti. Per tale ragione si definirà il contenuto, la tempistica, la sede e le modalità di svolgimento e il contributo finanziario per ogni singolo progetto, previa autorizzazione degli organi competenti.



Delibera n. **135/2015** del Senato Accademico del **14/07/2015**

pag. 4/5

Conseguentemente, ogni progetto costituisce un'unità propria ed è da concordare in forma scritta prima dell'inizio di ogni attività. In mancanza di accordo si renderanno nulle le attività.

ART. 2

L'UNIVERSITA' e l'ICRCPAL si impegnano a partecipare alla Convenzione per mezzo degli apparati sperimentali già esistenti, delle conoscenze scientifiche acquisite ed in termini di impegno del proprio personale di ricerca e degli studenti delle Scuole.

ART. 3

I responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

Prof.ssa Laura Baratin - DiSBef UNIVERSITA'

Dott.ssa Maria Cristina Misiti - ICRCPAL

ART. 4

Le Parti si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui al presente Accordo e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui al presente Accordo. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 5

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui al presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 6

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 7

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 8

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R..

ART. 9

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 10

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di



Delibera n. **135/2015** del Senato Accademico del **14/07/2015**

pag. 5/5

sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 11

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.

ART. 12

Il presente atto redatto in duplice originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

ART. 13

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Le Parti contraenti, sono consapevoli che il mancato adempimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente accordo. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi previsti dal D.Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di tutela dei dati personali, e in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Urbino,

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti - Il Rettore Prof. Vilberto Stocchi

Per l'ISTITUTO CENTRALE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO - Il Direttore Dott.ssa Maria Cristina Misiti

Firme autografe sostituite a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i."